REGOLAMENTO DEI REGISTRI NAZIONALI PROFESSIONALI INTERNI

VISTI gli articoli 15 e 17 dello Statuto approvato in data 19 aprile 2019 VISTI i rapporti di accreditamento con gli Istituti di Formazione Istituto Itard di Chiaravalle (AN), C.S.P. Psicopedagogie.it Vimodrone (MI), SIP di Pontedera (PI).

SI APPROVA

Il presente Regolamento Nazionale dei Registri Professionali Interni all'UNIPED.

Art. 1 – I Registri

L'UNIPED istituisce, regola, aggiorna, conserva ed attesta, nel rispetto delle normative nazionali e dell'Unione Europea, i Registri Nazionali Professionali Interni denominati:

- 1. Registro Nazionale Professionale Interno dei Pedagogisti.
- 2. Registro Nazionale Professionale Interno dei Dottori in ambito pedagogico.
- 3. Registro Nazionale Professionale Interno degli Educatori (Educatori Professionali, Educatori sociali, Educatori Sanitari).
- 4. Registro Nazionale Professionale Interno dei Pedagogisti Clinici.
- 5. Registro Nazionale Professionale Interno dei Dottori in ambito pedagogico Specializzati in Pedagogia Clinica.
- 6. Registro Nazionale Professionale Interno degli Educatori (Educatori Professionali, Educatori sociali, Educatori Sanitari) specializzati in Pedagogia Clinica.

L'accesso ai Registri 4, 5, 6 presume l'iscrizione ai corrispettivi Registri 1, 2, 3. Si riscontra che hanno valore giuridico, a norma delle Leggi n. 4/2013 e n. 205/2017 i Registri n. 1, 2, 3.

Hanno valore interno, pur con riconoscimento sociale e culturale i Registri 4, 5, 6.

Art. 2 - Disposizioni generali

Hanno accesso ai Registri i soci, regolarmente iscritti all'UNIPED ed esclusivamente per la durata di tale iscrizione, che ne facciamo domanda al Presidente essendo in possesso dei requisiti indicati all'art. 3.

E' ammessa l'iscrizione ai più Registri

Art. 3 – Requisiti di accesso

L'accesso ai Registri è regolato secondo tre modalità alternative:

- 1. Partecipazione, completamento e superamento delle prove finali del Master Biennale di Pedagogia Clinica, inclusivo di almeno sei mesi di tirocinio, presso uno degli Istituti di Formazione accreditati dall'UNIPED.
- 2. Superamento delle prove di selezione di cui l'art. 4 ed almeno sei mesi di tirocinio documentato di cui l'art. 5.
- 3. Riconoscimento ed ammissione "per chiara fama" con voto unanime del Consiglio Nazionale dell'UNIPED.

Art. 4 - Selezioni

Il Presidente, o suo delegato, promuovono sessioni di selezione per l'accesso ai Registri, con apposito bando. Il bando indica le due prove (prova scritta e colloquio orale) e le documentazioni necessarie (attestazioni di formazione post-laurea, pubblicazioni, tirocinio, curriculum vitae e formativo, regolare iscrizione all'UNIPED, relazione sul tirocinio, tesi concordata precedentemente).

Art. 5 - Il tirocinio

Si intende per tirocinio la "formazione sul campo" esercitata presso Pedagogisti certificati, Studi pedagogici, Servizi, Enti o scuole in presenza del Pedagogista certificato o Educatore certificato.

In mancanza, il tirocinio può essere esercitato presso altre figure professionali (psicologi, neuropsichiatri, neuro-psico-motricisti, logopedisti indicandone i riferimenti).

Art. 6 - Le certificazioni

I soci iscritti ad uno dei registri, si intendono "soci certificati" secondo il rispettivo Registro.



Le certificazioni di iscrizione ai registri professionali sono di proprietà della UNIPED e possono essere revocati in ogni momento ad insindacabile giudizio del Consiglio Nazionale.

Il mancato rinnovo della quota annua di iscrizione all'UNIPED comporta la decadenza dai registri ed il divieto di utilizzo dei relativi riferimenti verbali o iconici.

Art. 7 - Responsabilità

L'iscrizione ai Registri Nazionali Professionali Interni dell'UNIPED non comporta alcun rapporto di dipendenza ed il singolo socio certificato è totalmente responsabile delle proprie azioni.

Approvato il 30 aprile 2019

Il Presidente

Dott. Alessandro Bozzato